



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Prot. **0012711**
del 12/11/2019 ore 16:02:12
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/cr

Roma, 12 novembre 2019

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Rimini
Corso d'Augusto, n. 108
47921 Rimini**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 156/2019 – Morosità di una STP

Con riferimento al Vostro quesito del 18 settembre 2019, (prot. CNDCEC n. 10489 del 20.09.2019), con il quale si domanda quale sia il comportamento da adottare nel caso di morosità di una STP, tenuto conto che, nel caso di specie, il socio professionista della STP non è iscritto allo scrivente Ordine, ma ad un Albo di altro Ordine, si osserva al riguardo quanto segue.

Le Società tra Professionisti (STP) sono costituite ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 183 del 12.11.2011 e regolate in conformità a quanto disposto dal DM 8 febbraio 2013, n. 34 (Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate dal sistema ordinistico ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183).

Le Società tra professionisti, in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 10, comma 4, della L. 183/2011, possono essere iscritte all'albo professionale e, come tali, sono soggette anche a responsabilità disciplinare.

Infatti, *"Ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell'ordine o collegio al quale è iscritto, la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale risulta iscritta"*, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 12, comma 1 del DM n. 34/2013.

In virtù della suddetta norma, che individua nella STP un soggetto passivo nell'ambito del procedimento disciplinare, la società potrà essere chiamata a rispondere disciplinarmente in persona del suo rappresentante legale anche in via diretta, atteso che la responsabilità disciplinare della società deve sempre essere distinta da quella dei soci.

Premesso quanto sopra, si rappresenta che, nel caso di specie, il procedimento disciplinare per morosità va aperto nei confronti della STP, in persona del legale rappresentante, dal Consiglio di Disciplina dell'Ordine territoriale presso il quale la STP è iscritta.

Con i migliori saluti

Francesca Maione